

11.13



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SIAN
VET
D.P. PAV

Data - 6 SET. 2010 | Protocollo N° 468415 | Class.: E.900.0216 | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (Scia) a sostituzione della "Dichiarazione di Inizio Attività" (Dia) nei procedimenti amministrativi connessi alle registrazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.

TELEFAX

Ai Signori Direttori Generali delle Az. ULSS del Veneto

E p.c. Ai Signori responsabili dei Servizi veterinari e dei SIAN delle Az. ULSS del Veneto

Al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Alla Guardia di Finanza

Alle associazioni di categoria

LORO SEDI

Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana		
Tit. IV/IV	Cl. 13	Fasc.
N. 0052965		Anno: 06/09/2010
UOR	c.c.	RPA
pd360005	pd360023	pd360005



Il 31 luglio u.s. è entrata in vigore la Legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n.78, che, all'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, prevede la sostituzione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La nuova norma, cui si rimanda per una attenta lettura, introduce la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (Scia) da parte dell'interessato, in sostituzione della "Dichiarazione di Inizio Attività" (Dia). Le attività oggetto di Scia possono essere iniziate già dalla data di presentazione (data di protocollo) della stessa all'amministrazione competente e, quindi, non è più necessario attendere i 30 giorni previsti precedentemente dalla Dia.

Si ritiene che le istanze presentate ai fini della registrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla DGR 3710/2007 e s.m.i., rientrino tra quelle previste nel novellato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si fa presente che il suddetto comma 4-ter riporta espressamente che:
"Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

Nelle more dell'adeguamento delle modalità operative e della modulistica di cui alla DGR 3710/2007 e s.m.i., si invitano le SSLL a prendere atto di quanto previsto dalla normativa nazionale.

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
 Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
 Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si comunica altresì che, con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di progetto Sanità animale e igiene alimentare, n.158 del 31 agosto 2010, sono stati recepiti gli accordi sanciti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle "Linee guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" (accordo rep. Atti n. 253/CSR del 17.12.2009) e "Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (accordo rep. Atti n. 59/CSR del 29.04.2010).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Piero Vio

/ALA

Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque
Ufficio Igiene Alimenti di Origine Animale
E-mail: serv.igalimurfa@regione.veneto.it

Dirigente:
Referente: Dott. Fiorenza Anfuso
Sito Web: www.regione.veneto.it

telefono 041.2791306
telefono 041.2791625
fax 041.2791330-74

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia